DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Art. 25

Disposizioni di attuazione

Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;

b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato;

d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.

Versione in vigore dal 26 maggio 2021, non più in vigore dal 1 gennaio 2024 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
Estremi	Legge 14 novembre 2016, n. 220
Capo	III — Finanziamento e fiscalità
Sezione	III — Contributi automatici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-cinema-e-dell-audiovisivo/art-25-disposizioni-di-attuazione/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it